



V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

## **AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Ai sensi e per gli effetti del "Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/05/2017, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017, attuativo della Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i., si provvede all'emanazione del presente Avviso pubblico, approvato con determinazione n. 902 del 26/10/2023, contenente la disciplina riguardante la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati potranno presentare domanda d'accesso alla graduatoria  
esclusivamente tramite piattaforma on-line

come indicato nel successivo punto 4. "Modalità e termini di presentazione della domanda".

La graduatoria formata secondo le previsioni contenute nel presente Avviso sarà utilizzata per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili dalla data di approvazione definitiva della stessa fino all'approvazione di una nuova graduatoria annuale definitiva.

### **1. REQUISITI PER L'ACCESSO**

Possono presentare domanda di accesso all'ERP, secondo le disposizioni contenute nella deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154, del 6 giugno 2018, i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Può presentare domanda di assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche e integrazioni (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può presentare domanda di assegnazione il richiedente che assolve a entrambe le seguenti condizioni:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Lazzaro di Savena.

Il soggetto che ha la residenza e la sede dell'attività lavorativa in due comuni diversi può presentare due domande di assegnazione di alloggio ERP, una nel Comune in cui risiede e l'altra nel Comune in cui svolge l'attività lavorativa.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale, e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

- c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato (in Italia o all'estero) e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata, restando nella facoltà dei Comuni disporre eventuali altre forme di controllo; l'omessa dichiarazione di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Non costituisce condizione ostativa alla presentazione e successiva assegnazione di alloggio ERP il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni in capo ai componenti del nucleo richiedente:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge, per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato, in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso dell'alloggio ERP



# SAN LAZZARO DI SAVENA

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

Per presentare domanda di alloggio ERP devono ricorrere entrambe le condizioni che seguono:

- d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempreché l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempreché l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

## **2. REDDITO PER L'ACCESSO DEFINITO DALLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 154/2018**

Il requisito del reddito, stabilito anch'esso dalla richiamata deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154/2018 — aggiornato con determinazione n. 12898, del 07/07/2021, del Dirigente del Servizio Qualità urbana e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna — si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

La situazione economica del nucleo familiare richiedente, attestata da Attestazione ISE/ISEE, — in corso di validità al momento della presentazione della domanda — rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a € 17.428,46;
- b) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a € 35.560,00.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

### Disposizioni specifiche per cittadini iscritti all'AIRE:

secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 21 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini



del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge." (art. 3, comma 2, del DPCM. n. 159 del 2013); i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE (in quanto non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 2, del DPCM n. 159/2013) sono tenuti in fase di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato mediante il portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione di relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

### 3. PUNTEGGI

A- CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le caratteristiche della sistemazione abitativa del nucleo richiedente.

A-1 - Ove ricorra il caso, il richiedente deve dichiarare di trovarsi in una delle situazioni di grave disagio abitativo, di seguito indicate che non sono cumulabili tra loro:

A-1.1 - Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione a seguito di: sfratto per finita locazione; provvedimento esecutivo di sfratto per morosità, a condizione che l'inadempiente sia moroso incolpevole, secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2016; di provvedimento esecutivo di rilascio di un alloggio di servizio concesso da ente pubblico o da privato; di verbale di conciliazione giudiziaria; di ordinanza di sgombero; di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio, esistente da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.

Per spazi impropri si intendono:

- Alloggi di superficie utile inferiore a 28 mq,
- Spazi di categoria catastale B/6, B/7, B/8, C, D, E (eccetto quelli specifici delle tipologie sotto indicate),
- Autorimessa, box (categoria catastale C/6),
- Magazzino (categoria catastale C/2), laboratorio (categoria catastale C/3),
- Cantina, soffitta, tavernetta,
- Negozio e bottega (categoria catastale C/1), ufficio (categoria catastale A/10),
- Camper/ Roulotte,
- Casa mobile.

PUNTI ... 6

A-1.2 - Residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità da certificarsi da parte del medico curante, limitatamente al caso di persone dimoranti in alloggi non al piano terra, ubicati in immobili privi di ascensore e/o servoscala e al caso di persone dimoranti in alloggi conformati su due piani. La condizione si riconosce solo se:

- la presenza di barriere architettoniche nello stabile è attestata dall'amministratore del condominio;
- è legata all'esistenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-8.1 (diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

100%) e B-8.2 (una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% oppure la "non autosufficienza" oppure condizione di disabilità in capo a minore di 18 anni);

PUNTI ... 4

A-1.3 - Richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione; provvedimento esecutivo di sfratto per morosità, a condizione che l'inadempiente sia moroso incolpevole, secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2016; di provvedimento esecutivo di rilascio di un alloggio di servizio concesso da ente pubblico o da privato; di verbale di conciliazione giudiziaria; di ordinanza di sgombero; di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. La condizione deve persistere in fase di assegnazione e qualora lo sfratto sia già stato eseguito potrà tramutarsi nella condizione A-1.4 sistemazione precaria.

PUNTI ... 12

A- 1.4 - Sistemazione precaria verificatasi negli ultimi quattro anni dalla data della presentazione della domanda che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente.

Per sistemazione precaria si intende: comodato gratuito a seguito di sfratto esecutivo; ospitalità temporanea; sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai Servizi sociali territoriali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni che agiscano sul territorio in coordinamento con il Comune.

PUNTI ... 10

Qualora ricorra, può essere dichiarata la seguente condizione riferita al canone di locazione:

A-2 – Richiedente o componente del nucleo familiare richiedente, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato riguardante l'abitazione o lo spazio di residenza, il cui canone annuo riferito alla data di presentazione della domanda incida:

A-2.1 - In misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito ISE).

PUNTI ... 3

A-2.2 - In misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito ISE).

PUNTI ... 4

Ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sull'ISE si terrà conto delle sole spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali contributi a sostegno del canone erogati dal Comune. Nel caso di nucleo richiedente diverso dal nucleo anagrafico, l'incidenza sarà calcolata sull'ISEE.

**B- CONDIZIONI SOGGETTIVE**, intendendosi per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente, che seguono:

---



# SAN LAZZARO DI SAVENA

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

**B-1.1** - Anzianità di residenza nel Comune alla data di scadenza della presentazione della domanda:

da oltre 3 anni fino a 5 anni:	PUNTI ... 1
da oltre 5 anni fino a 10 anni:	PUNTI ... 2
da 10 anni fino a 20 anni:	PUNTI ... 4
da oltre 20 anni:	PUNTI ... 6

**B-1.2** - Anzianità di attività lavorativa nel Comune alla data di scadenza della presentazione della domanda, (punteggio attribuibile solo ai richiedenti non residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena):

da oltre 3 anni fino a 5 anni:	PUNTI ... 1
da oltre 5 anni fino a 10 anni:	PUNTI ... 2
da 10 anni fino a 20 anni:	PUNTI ... 4
da oltre 20 anni:	PUNTI ... 6

**B-2** - Nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del D.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni (ISEE), non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso all'ERP.

PUNTI ... 2

**B-3** - Nucleo familiare composto da coniugi, uniti civili o conviventi more uxorio con almeno un componente di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della domanda, purché la somma dell'età anagrafica di entrambi non sia superiore a 75 anni. La condizione deve persistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

PUNTI ... 1

Se nel nucleo sono presenti figli minori a carico, si riconoscerà un ulteriore punto per ciascun figlio fino ad un massimo di 4 punti.

**B-4** - Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico fiscale. La condizione non sussiste quando il richiedente conviva anagraficamente con l'altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado.

PUNTI ... 5

Il punteggio viene riconosciuto limitatamente alla presenza di una delle seguenti condizioni:

- separazione legale dall'altro genitore. In caso di separazione consensuale, affidamento esclusivo al genitore richiedente l'assegnazione;
- divorzio dall'altro genitore;
- unico genitore che ha riconosciuto il figlio;
- decesso dell'altro genitore;
- detenzione in carcere dell'altro genitore;
- perdita della potestà genitoriale da parte dell'altro genitore.

La condizione deve persistere in fase di assegnazione.

**B-5** - Nucleo familiare richiedente composto da quattro unità ed oltre.

PUNTI ... 1



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

**B-6** - Nucleo familiare richiedente composto da una o più persone che abbiano superato i 65 anni, anche se con eventuali minori e maggiorenni disabili o a carico fiscale; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa.

PUNTI ... 4

**B-7** - Nucleo familiare composto da una sola persona con età inferiore a 65 anni.

PUNTI ... 2

**B-8** - Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone disabili. Ai fini del presente avviso si considera disabile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

**B-8.1** - Una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100% (comprovata da certificazione in corso di validità rilasciato dall'Autorità competente).

PUNTI ... 3

**B-8.2** - Una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% (comprovata da certificazione in corso di validità rilasciato dall'Autorità competente) o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 5/1994 o condizione di disabilità in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative.

PUNTI ... 5

Le condizioni B-8.1 e B-8.2 non sono cumulabili fra loro, tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti allo stesso nucleo familiare richiedente.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti disabili certificati, nell'ambito di ciascuna distinzione di grado di disabilità (di cui ai punti B-8.1 e B-8.2) il punteggio attribuito è computato per intero per il primo componente certificato, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% del punteggio per il terzo e successivi componenti certificati.

#### **4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I cittadini interessati potranno presentare domanda di accesso alla graduatoria

dal 30 ottobre 2023

al 15 febbraio 2024

utilizzando unicamente, a pena di esclusione, la piattaforma Web on-line, al seguente link:

<https://sanlazzaro.cloud.softtech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?ERP=S>

Per accedere al servizio, l'utente interessato dovrà essere in possesso di un'identità digitale tramite lo strumento denominato SPID (sistema pubblico di identità digitale), di cui dovrà possedere le relative credenziali.



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

---

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

Per informazioni riguardo allo SPID si veda:

<https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/>

Per assistenza e supporto alla compilazione on-line della domanda ERP mediante operatore abilitato alla piattaforma (senza l'utilizzo dello SPID), è possibile contattare lo sportello sociale per prendere un appuntamento:

Sportello Sociale, via Emilia 90, San Lazzaro – tel 051/622.8255.

Non saranno considerate valide, e saranno pertanto escluse, le istanze pervenute tramite altre modalità rispetto a quelle sopra indicate.

Entro il 15 aprile 2024 le domande saranno istruite e formeranno la graduatoria provvisoria. Sarà possibile presentare ricorso avverso la formazione della graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Commissione tecnica per la formazione della graduatoria ERP esaminerà i ricorsi e formerà la graduatoria definitiva, che sarà quindi approvata con atto dirigenziale.

Il termine per l'approvazione della graduatoria definitiva è il 31 maggio 2024.

Orari e modalità di accesso allo Sportello Sociale: previo appuntamento negli orari e secondo le modalità di apertura al pubblico visibili sul sito del Comune: [www.comune.sanlazzaro.bo.it](http://www.comune.sanlazzaro.bo.it) oppure [www.sanlazzarosociale.it](http://www.sanlazzarosociale.it).

Con l'inoltro della domanda sul portale on-line, il richiedente assume la responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per l'accesso e delle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, su richiesta, idonea documentazione probatoria.

Lo Sportello Sociale è a disposizione per informazioni e assistenza alla compilazione con le modalità di seguito indicate.

In caso di assistenza alla compilazione è possibile perfezionare e inoltrare la domanda on-line con la documentazione allegata, che verrà scansionata e inserita sulla piattaforma direttamente allo Sportello Sociale, che rilascerà all'interessato la ricevuta protocollata di avvenuta presentazione, emessa dal sistema.

L'assistenza da parte degli operatori dello Sportello sociale nella presentazione della domanda riguarderà esclusivamente informazioni e chiarimenti concernenti il contenuto del bando e i passaggi operativi inerenti la presentazione dell'istanza on-line: non potrà in alcun modo riferirsi alla valutazione e/o al controllo nel merito inerente i requisiti per l'accesso, la situazione economica e altri elementi riferiti ai nuclei familiari richiedenti.

Si specifica, altresì, che gli operatori dello Sportello sociale non assumono alcuna responsabilità in ordine alla correttezza e veridicità dei dati autodichiarati da parte dei richiedenti - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I richiedenti medesimi rimangono pertanto, a tutti gli effetti di legge, gli unici responsabili del contenuto delle domande presentate e dei dati autodichiarati ivi contenuti.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi dell'art 71 del D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le conseguenze penali conseguenti l'accertamento di false dichiarazioni, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria.





## 5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, nell'apposita sezione dedicata sulla piattaforma on-line, devono essere allegati:

- per coloro che si trovano nella condizione di cui al punto A-1.2: certificato del medico curante attestante residenza in alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute (solo nel caso di invalidità superiore a 2/3 quando l'alloggio non è al piano terra ed è ubicato in immobile privo di ascensore e/o servo scala, o quando l'alloggio è conformato su due piani) e dichiarazione dell'amministratore di condominio attestante la presenza di barriere architettoniche nello stabile;
- per coloro che si trovano nella condizione di dover rilasciare l'alloggio per sfratto/sgombero (punto A-1.3): copia del provvedimento esecutivo di sfratto/sgombero;
- per coloro che dichiarano di possedere le condizioni di cui ai punti A-1.1 o A-1.3 legate alla situazione di morosità incolpevole: anche copia della documentazione comprovante lo stato di "moroso incolpevole" secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2016;
- per coloro che si trovano in situazione di sistemazione precaria da non più di quattro anni (punto A-1.4): copia del provvedimento esecutivo di sfratto/sgombero e copia del contratto relativo alla sistemazione precaria o della denuncia di ospitalità presentata alla Questura;
- per coloro che dichiarano di possedere la condizione oggettiva specificata nel punto A-2: copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, e copia della ricevuta di pagamento rilasciata dalla proprietà dell'alloggio occupato, indicante il corrispettivo del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) relativo al mese precedente a quello di presentazione della domanda;
- per coloro che dichiarano di possedere le condizioni soggettive specificate nei punti B-8.1 e B-8.2: certificazioni mediche e sanitarie comprovanti il grado di disabilità;

Sono da allegare sempre, se ricorre il caso:

- eventuale titolo di soggiorno o richiesta di rinnovo,;
- estremi dell'eventuale sentenza omologa di separazione / stato di separazione legale (nome del Tribunale, data e numero della sentenza);
- per i non residenti, dichiarazione del datore di lavoro attestante sede attività lavorativa nel Comune di S. Lazzaro e data di assunzione.

## 6. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Servizio responsabile dell'istruttoria, sulla base delle condizioni dichiarate dal richiedente e accertate d'ufficio, provvederà per ciascuna domanda a verificare i requisiti d'accesso e le condizioni soggettive e oggettive di punteggio di cui alle sezioni sopra riportate ed elencate ai punti A e B, con assegnazione del correlato punteggio ai fini della formazione della graduatoria provvisoria.



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

La graduatoria viene formata secondo l'ordine decrescente di attribuzione dei punteggi e, a parità di punteggio, secondo il valore ISEE in ordine crescente. Qualora più domande abbiano il medesimo punteggio e il medesimo valore ISEE, esse saranno ordinate mediante sorteggio eseguito del sistema informatico adottato dall'ente e che opera direttamente nella piattaforma on-line.

La graduatoria generale, le graduatorie speciali, l'elenco delle domande escluse saranno approvata con provvedimento dirigenziale e saranno pubblicate sul sito internet del Comune [www.comune.sanlazzaro.bo.it](http://www.comune.sanlazzaro.bo.it), sul sito dello Sportello sociale [www.sanlazzarosociale.it](http://www.sanlazzarosociale.it) e all'albo pretorio on-line.

La pubblicazione assolve l'obbligo della comunicazione dell'esito del procedimento di formazione della graduatoria.

## **7. RICORSI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare ricorso contro il mancato riconoscimento delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda o avverso l'esclusione dalla graduatoria.

Anche le istanze di ricorso devono essere presentate utilizzando unicamente, a pena di esclusione, la piattaforma Web-on-line al seguente link:

<https://sanlazzaro.cloud.softtech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?ERP=S>

Per la compilazione e l'inoltro del ricorso è possibile chiedere assistenza allo Sportello Sociale con le medesime modalità illustrate per la domanda di alloggio.

Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, entro i successivi 15 giorni, la Commissione tecnica esaminerà i ricorsi presentati e provvederà a trasmettere gli esiti al Servizio competente per procedere alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, sul sito internet del Comune e dello Sportello sociale entro il termine indicato nel punto 4. "Modalità e termini di presentazione della domanda".

L'obbligo di comunicazione dell'esito dell'istruttoria delle istanze di riesame e della conclusione del procedimento di aggiornamento definitivo della graduatoria ERP sarà assolto mediante la pubblicazione degli atti.

La graduatoria così formata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

## **8. GRADUATORIE SPECIALI**

Il Comune istituisce graduatorie speciali, nelle quali inserire le domande di concorrenti con le condizioni di cui ai punti:

B-4) adulto solo con figli minori a carico fiscale;

B-6) anziani ultrasessantacinquenni.



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

Nelle suddette graduatorie saranno inserite le domande degli aventi diritto secondo il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi dello standard abitativo di cui all'art 10 del vigente Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

A ciascuna delle graduatorie speciali è riservata una percentuale del 10% su base annua degli alloggi che si rendono disponibili. Annualmente la Giunta può modificare con proprio atto deliberativo la suddetta percentuale, anche prevedendo ulteriori elementi integrativi.

Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti nei cui nuclei familiari sono presenti persone disabili di cui al punto B-8) dell'art. 7 del Regolamento, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

## **9. CONTROLLI IN SEDE DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Servizio responsabile dell'istruttoria provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificando la completezza, la congruenza delle dichiarazioni rese e la regolarità e attribuisce, a ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente ed accertata d'ufficio. Nell'esercizio dell'attività istruttoria volta alla formazione della graduatoria provvisoria, si verificherà in maniera puntuale, per ciascuna istanza presentata nei termini, il possesso dei seguenti requisiti di accesso all'ERP:

- a) cittadinanza o le condizioni ad essa equiparate;
- b) residenza o attività lavorativa nel Comune (laddove non sia allegata l'attestazione del datore di lavoro) e anzianità di residenza o di attività lavorativa in Regione (laddove non sia allegata l'attestazione del datore di lavoro);
- c) reddito ISEE e congruità tra nucleo ISEE e nucleo anagrafico;
- d) patrimonio mobiliare.

Le verifiche sui requisiti dell'assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi e dell'impossidenza di beni immobili, saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 del vigente Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Qualora, nell'ambito dell'attività istruttoria, il Comune riscontri omissioni e/o difformità tra quanto dichiarato e l'esito delle verifiche effettuate, inviterà il richiedente a regolarizzare la domanda - anche mediante l'ausilio della piattaforma informatica - entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione delle omissioni o irregolarità riscontrate. Qualora il richiedente non provveda alla regolarizzazione della domanda, secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria, entro il termine prefissato, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria.

## **10. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Il procedimento di assegnazione degli alloggi ERP è avviato d'ufficio al verificarsi della disponibilità di alloggi ERP nei confronti dei nuclei in posizione utile nella graduatoria definitiva.



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

In fase di assegnazione, la verifica dei requisiti di accesso e delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 es. mm. e ii., sarà effettuata in maniera puntuale per ciascuna domanda collocata in posizione utile per l'assegnazione. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione. Le condizioni di punteggio devono essere possedute al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione nei seguenti casi:

- a) sfratto esecutivo per morosità o per finita locazione, che nel caso lo sfratto sia già stato eseguito potrà tramutarsi nella condizione A-1.4 sistemazione precaria;
- b) adulto solo con figli minori.

Nel caso di decesso o di trasferimento in altro Comune di un componente il nucleo richiedente l'assegnazione a cui è legato il riconoscimento delle condizioni soggettive di punteggio di cui all'art. 7 del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, si procederà alla modifica del punteggio in maniera corrispondente e alla ricollocazione della domanda in graduatoria secondo i criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento medesimo.

Qualora dalle verifiche istruttorie che saranno effettuate in fase di assegnazione dell'alloggio emerga l'impossidenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio o l'insussistenza dei requisiti di accesso, il Dirigente del Servizio competente procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria definitiva, dandone comunicazione all'interessato, il quale può presentare ricorso al Comune entro 15 giorni. Il ricorso è esaminato dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5 del Regolamento e il Responsabile del procedimento provvede a comunicare la decisione assunta.

Il procedimento di assegnazione è disciplinato dall'art. 9 della Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Welfare.
- Il Servizio responsabile dell'istruttoria è il Servizio Politiche abitative.

## **INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (GDPR)**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, art. 13, il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede in piazza Bracci 1 – San Lazzaro di Savena.

Si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi in



V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

oggetto e di pervenire all'affidamento del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

Finalità e modalità del trattamento: il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Periodo di conservazione: i dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali). A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa da parte dell'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE è il Comune di San Lazzaro di Savena. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente account di posta elettronica: [dpo@comune.sanlazzaro.bo.it](mailto:dpo@comune.sanlazzaro.bo.it).

Responsabili del trattamento L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.



**SAN LAZZARO**  
**DI SAVENA**

V Area — Servizi alla persona e collettività — Servizio Politiche abitative

---

Destinatari dei dati personali I dati raccolti possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (es. altri Comuni, Agenzia delle entrate, Tribunali Procura) o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, in relazione ai controlli da effettuare sulle autodichiarazioni rese sul possesso dei requisiti generali per la sottoscrizione di contratti pubblici ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati a terzi né diffusi.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

In caso di assegnazione di un alloggio - ovvero limitatamente alla conclusione del procedimento, di cui al punto 10. del presente Avviso - i dati personali indispensabili a tale scopo saranno trasmessi ad ACER Bologna (Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna), ente pubblico economico convenzionato con il Comune di San Lazzaro di Savena, che è da considerarsi contitolare del trattamento dei dati. Nello specifico, i dati personali vengono trattati da ACER nell'ambito delle sue attività istituzionali, in particolare nella gestione dei rapporti con l'utenza e in generale per tutte le finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Diritti dell'interessato L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

San Lazzaro di Savena, 27/10/2023

Il Dirigente della V Area  
Servizi alla persona e collettività  
Dott. Andrea Raffini

**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE**  
**ART. 21 DLGS N.82/2005**